

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11514/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11514 del 2021, proposto da

Mariana Silvina Aballay, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito Territoriale di Sassari, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonio Manca, non costituito in giudizio;

decreto prot. n. 31082 del 9.09.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la SARDEGNA–

Ambito Territoriale di SASSARI, successivamente conosciuto, con la RICORRENTE è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di SASSARI. di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, nelle quali era stata inclusa (collocata in posizione 350 con 24 punti) con decreto con Prot. n. 11733 del 06/08/2021 per le Classi di concorso ADSS- SOSTEGNO SECONDARIA SECONDO GRADO - e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei

contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Fissa l'udienza del 12 luglio 2022. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO